

Cassazione civile sez. I - 27/02/1996, n. 1530. Pres. Lipari. Est. Pignataro.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con lodo del 17 febbraio 1990, reso esecutivo con decreto del pretore di Siracusa in data 13 marzo 1990, il collegio arbitrale costituito per la risoluzione di una controversia insorta tra l'ing. Paolo D. ed il comune di Avola condannava quest'ultimo a corrispondere al professionista la somma di L. 38.199.948 a titolo di compenso e di rimborso spese per la redazione di un progetto per la costruzione di una discarica.

Con sentenza n. 122-92 del 21 febbraio 1992 la corte d'appello di Catania rigettava l'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 829 c.p.c. dal comune di Avola sulla base di tre motivi e condannava l'attore al pagamento delle spese processuali.

Nel respingere i primi due motivi di impugnazione detta corte considerava che gli arbitri avevano correttamente escluso che il professionista avesse rinunciato ad ulteriori pretese, accettando la somma di L. 5.597.600 attribuitagli dal committente dopo il proprio recesso e riteneva che altrettanto correttamente era stato riconosciuto al professionista, ai sensi dell'art. 2337, 1 comma c.c., il compenso per l'opera svolta prima del recesso.

Nel rigettare il terzo motivo d'impugnazione la corte d'appello osservava, tra l'altro e per quanto ancora interessa in questa sede, che era ugualmente infondata la doglianza relativa all'omessa verifica, da parte degli arbitri, della rispondenza del progetto redatto dal

professionista alle norme di legge ed alle regole D., poiché il diniego del compenso non era mai stato sostenuto in relazione a carenze del progetto, di modo che siffatta contestazione non doveva - nè poteva - formare oggetto di esame da parte degli altri arbitri.

Per la cassazione di tale sentenza il comune di Avola ha proposto ricorso basato su un motivo, al quale il D. ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. con riferimento all'art. 112 dello stesso codice, il comune di Avola deduce che la corte d'appello avrebbe errato nell'affermare che non potesse essere esaminata la questione della rispondenza del progetto redatto dal professionista alle norme di legge ed alle regole D..

Così opinando, la corte di merito - secondo il ricorrente - non avrebbe tenuto conto del fatto che il diritto del professionista al compenso era subordinato all'approvazione del progetto da parte del committente (ai sensi dell'art. 11 del "disciplinare d'incarico") e non avrebbe considerato (dando luogo a vizio di omessa pronuncia) che l'accertamento di tale diritto, in mancanza di accettazione dell'opera, comportava la necessità di valutare d'ufficio che l'esecuzione del progetto fosse avvenuta a regola d'arte, non vertendosi in tema di eccezioni proprie riservate al potere dispositivo delle parti.

Il motivo è infondato.

Anzitutto deve osservarsi che non sussiste il vizio di omessa pronuncia perché la corte d'appello non ha omesso di pronunciare sul terzo motivo d'impugnazione ma, come si è esposto nella parte narrativa, lo ha respinto motivatamente sul rilievo che davanti agli arbitri non era stata sollevata alcuna contestazione - da parte del committente - basata sull'esistenza di vizi o difformità nel progetto realizzato dal professionista.

In secondo luogo deve rilevarsi che la corte di merito ha riconosciuto all'ing. D., con statuizione non censurata, il, il rimborso spese ed il compenso per l'opera svolta ai sensi dell'art. 2237, 1 comma c.c., per effetto del recesso unilaterale dal contratto da parte del committente. Non appare, quindi, pertinente e rilevante il richiamo fatto dal ricorrente alla clausola n. 11 del disciplinare d'incarico. tale clausola, infatti, presupponeva il normale svolgimento del rapporto e non la cessazione dello stesso per l'esercizio del recesso da parte del committente disciplinato della citata disposizione di legge.

Nè può ritenersi esatta la tesi del ricorrente secondo cui il preteso inadempimento (peraltro non meglio specificato) del professionista nell'esecuzione della propria prestazione non costituiva oggetto di eccezione in senso proprio ed avrebbe dovuto essere accertato d'ufficio dagli arbitri.

L'esecuzione di un progetto da parte di un ingegnere o di un architetto rientra, secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di questa corte (v., tra le altre, Cass. 19 luglio 1993 n. 8033) nell'ambito delle obbligazioni (non di mezzi ma) di risultato e l'esistenza di difformità o vizi nell'opera eseguita dà luogo alla relativa

garanzia da farsi valere, da parte del committente, nei termini (di decadenza e di prescrizione) previsti dall'art. 2226 c.c..

Il committente convenuto per il pagamento può contrastare la pretesa del professionista, adducendo l'esistenza di vizi o difformità nell'opera realizzata; tale contestazione concreta un'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), la quale è un'eccezione in senso sostanziale, rimessa all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice (v., per tutte, Cass. 18 marzo 1983 n. 1934).

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di detti principi al caso in esame.

Il ricorso deve essere, quindi, rigettato ed il ricorrente, per effetto della soccombenza, deve essere condannato al pagamento delle spese di questa fase di giudizio che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in L. 1.749.200, di cui L. 1.500.000 per onorari.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 1995.